

# **IL COMPENSO DELL'AVVOCATO DOPO L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE**

*Prof. Avv. Alberto Tedoldi  
Università degli Studi di Milano*

**LIBRO IV – Delle obbligazioni**  
**TITOLO III – Del lavoro autonomo**  
**CAPO I – Disposizioni generali**  
**art. 2222 c.c. - Contratto d'opera**

1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

**CAPO II – Delle professioni intellettuali**

**Art. 2229 c.c. - Esercizio delle professioni intellettuali**

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione degli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

**Art. 33, 5° comma, Cost.**

**È prescritto un esame di Stato** per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e **per l'abilitazione all'esercizio professionale.**

## **Art. 2230 c.c. Prestazione d'opera intellettuale**

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è **regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili** con queste e con la natura del rapporto, dalle **disposizioni del capo precedente**.
2. Sono salve le disposizioni delle **leggi speciali**.

## **art. 2231 c.c. Mancanza d'iscrizione**

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto **non gli dà azione** per il pagamento della retribuzione.
2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

## **art. 2232 c.c. Esecuzione dell'opera**

1. Il prestatore d'opera deve eseguire **personalmente** l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, **sotto la propria direzione e responsabilità**, di **sostituti e ausiliari**, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

## Art. 2233 c.c. - Compenso

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo **[le tariffe o]** gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
3. **Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.**

*Parole da intendersi abrogate per effetto dell'art. 9, c. 5, d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012*

**Comma così modificato dal d.l. 223/2006 conv. alla l. 248/2006** che, inter alia, all'art. 2, c. 1, così dispone: «(...) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; (...)».

**art. 45, cod. deont. Forense**  
**Accordi sulla definizione del compenso**

**È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.**

**Bundesverfassungsgericht [Germania], 12-12-2006**

*In Foro it., 2007, IV, 408, n. CAPONI*

Nel diritto tedesco, poiché è meritevole di tutela l'interesse del cittadino che cerca giustizia a trasferire almeno in parte il rischio delle spese giudiziali sull'avvocato che lo rappresenta, **non è compatibile con la garanzia costituzionale della libertà professionale il divieto legislativo di pattuire onorari forensi di risultato, compreso il divieto del patto di quota lite, nelle ipotesi in cui altrimenti il cliente sarebbe indotto a rinunciare a far valere i propri diritti.**

**Cass. civ., sez. II, 19-11-1997, n. 11485.**

***Sul testo dell'art. 2233, 3° co., c.c. anteriore alla novella del 2006***

**Il divieto del c.d. «patto di quota-lite» tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'art. 2233 c.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un **peculiare rapporto di opera intellettuale**, al fine di tutelare **l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense**, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la **partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli**; ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l'astrazione della causa risulta limitata all'ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla ratio della tutela, soltanto la tipizzazione dell'ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, **convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta**, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.**

## **art. 1261, c.c. Divieti di cessione**

1. I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, **gli avvocati**, i procuratori, i patrocinatori e i notai **non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.**

2. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.



**Cass. civ., sez. III, 16-07-2003, n. 11144.**

In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attività (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell'art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad una «**sorta controversia**» avanti all'autorità giudiziaria), nonché la ratio di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso **non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria.**

**Cass. civ., 24-02-1984, n. 1319.**

Il divieto operante nei confronti dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori e dei notai a rendersi cessionari di diritti su cui è sorta contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria di cui fanno parte o dinanzi alla quale esercitano le loro funzioni, **viene meno allorché la controversia sia stata risolta con sentenza passata in giudicato.**

## **Art. 2234 c.c. Spese e acconti**

1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, **deve anticipare** al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, **secondo gli usi**, gli **acconti** sul compenso.

## **art. 2235 c.c. Divieto di ritenzione**

1. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

## **art. 2236 c.c. Responsabilità del prestatore d'opera**

1. Se la prestazione implica la **soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

## **art. 2237 c.c. Recesso**

1. **Il cliente può recedere** dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2. **Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa.** In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi **con riguardo al risultato utile** che ne sia derivato al cliente.

3. **Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.**

## **art. 2238 c.c. Rinvio**

1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**Art. 1 o.f.**

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore (1) se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori (1) che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore (1), a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'art. 348 dello stesso codice.

*(1) L'art. 3 della l. 24 febbraio 1997, n. 27 «Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense», in Leggi coll., dispone: «Il termine “procuratore legale” contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine “avvocato”».*

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 57 o.f.**

I **criteri** per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti **ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense**. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

La deliberazione con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente **devono essere approvate dal Ministro della giustizia** .

**art. 58 o.f.**

I **criteri** di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al **valore** delle controversie ed al **grado** dell'autorità chiamata a conoscerne, e, **per i giudizi penali**, anche alla **durata** di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati **i limiti di un massimo e di un minimo**.

**Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.**

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 59 o.f.**

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la **tassazione**.  
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare insieme con gli atti della causa **la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato**, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

**I procuratori inadempienti sono condannati** con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

**Per quanto riguarda l'onorario di avvocato**, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dalla assegnazione della causa a sentenza, **il parere del Consiglio dell'ordine** degli avvocati e procuratori

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 60 o.f.**

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, **tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.**

Per le cause di **valore indeterminato** o relative a **materie non suscettibili di valutazione pecuniaria** si ha riguardo alla **natura e all'importanza della contestazione.**

Per determinare **il valore della controversia** si ha riguardo a **ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.**

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione **entro i limiti del massimo e del minimo** fissati a termini dell'art. 58.

Tuttavia **nei casi di eccezionale importanza**, in relazione alla specialità delle controversie, **quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi**, il giudice **può oltrepassare il limite massimo**; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di **facile trattazione**, di attribuire l'onorario in misura **inferiore al minimo**. In questi casi la decisione del giudice deve essere **motivata.**

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 61 o.f.**

L'onorario dell'avvocato **nei confronti del proprio cliente**, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, **salvo patto speciale**, in base ai criteri di cui all'art. 57, **tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate**.

Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, **può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese**.

Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere **il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore**.

**Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto.**



**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 62 o.f.**

Quando **più avvocati** abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima, al proprio onorario, **salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.**

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

**art. 64 o.f.**

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e della tabella unite al r.d.l. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

## **Decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127**

**Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale**

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 66 o.f.**

**Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.**

Su reclamo dell'interessato il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

...

Nei casi di urgenza il presidente del Consiglio dell'ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'art. 101.

**Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37**  
**Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n.**  
**1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di**  
**procuratore**  
**art. 73**

Nei casi in cui all'art. 66 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell'ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.

Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia richiesto.

Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del presidente del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.

**Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578**  
**Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore**  
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.

**art. 67 o.f.**

Nel termine di **tre anni dalla morte dell'avvocato** o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

**art. 68 o.f.**

Quando **un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transato sono solidalmente obbligate** al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio **negli ultimi tre anni** fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

**Cass. civ., sez. III, 23-05-2003, n. 8158.**

Il giudice, nel procedere alla liquidazione degli onorari, dei compensi e delle spese di lite, **deve tener conto delle tariffe professionali forensi** approvate con decreto dal ministro della giustizia su proposta del consiglio nazionale forense, in quanto le stesse **non possono ritenersi in contrasto con le regole comunitarie circa la libera circolazione dei servizi.**

**Corte giustizia Comunità europee, 19-02-2002, n. 35/99.**

Gli art. 5 e 85 del trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, art. 10 e 81) non ostano all'adozione, da parte di uno stato membro, di **una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi** per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata **nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578** e successive modifiche.

**Corte giustizia Comunità europee, 05-12-2006, n. 94/04, 202/04**

La determinazione di tariffe minime inderogabili nel settore delle professioni forensi, per la prestazione di servizi giudiziali e stragiudiziali, **non è in contrasto con le regole comunitarie sulla concorrenza se tali tariffe sono fissate da una decisione adottata dallo stato sulla base di un progetto presentato dal consiglio nazionale forense**; la normativa interna che però dispone **il divieto assoluto per gli avvocati di derogare alle tariffe minime è una restrizione della libera prestazione dei servizi garantita dal trattato Ce**; spetta poi al giudice nazionale verificare se sussistano ragioni imperative di interesse pubblico che giustificano una simile restrizione; nell'effettuare tale accertamento, il giudice del rinvio dovrà verificare se la normativa nazionale sia giustificata dalla necessità di tutelare i consumatori e assicurare la buona amministrazione della giustizia, alla luce del principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito.

## **Legge 13 giugno 1942, n. 794**

### **Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile**

#### **Art. 24 Inderogabilità convenzionale degli onorari e dei diritti**

Gli onorari e i **diritti** stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari **minimi** stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono **inderogabili**.

Ogni convenzione contraria è **nulla**.

#### **art. 26. Efficacia vincolante del parere del consiglio dell'ordine forense**

**L'accordo** con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, **a giudizio o ad affare esaurito**, che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere **comunicato al consiglio prima che esso deliberi** sulla parcella. **In mancanza** di tale comunicazione, il parere **non ha effetto vincolante**.



## **Legge 13 giugno 1942, n. 794**

### **Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile**

#### **art. 27 Presentazione obbligatoria della parcella**

**Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.**

Il consiglio assegna all'avvocato o al procuratore un termine non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il direttorio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

**Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito salvo che la omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.**

**Legge 13 giugno 1942, n. 794**  
**Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in**  
**materia civile**

**art. 28 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei**  
**diritti (1)**

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede **ai sensi dell'art. 14 del d.lg. 1° settembre 2011, n. 150.**

*(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, c. 16, lett. a), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 . Per espressa previsione dell'art. 36, d.lgs. cit.: «1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. || 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso».*

**Legge 13 giugno 1942, n. 794**  
**Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in**  
**materia civile**

**ANTE VIGENTE**

***art. 28 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei***  
***diritti***

*Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti. - Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire le procedure di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.*

**Legge 13 giugno 1942, n. 794**

**Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in  
materia civile**

**ANTE VIGENTE**

***art. 29 Procedimento di liquidazione***

*Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.*

*Il decreto è notificato a cura della parte istante.*

*Non è obbligatorio il ministero di difensore.*

*Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.*

*Si applica per le spese l' art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.*

*Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28.*

**Legge 13 giugno 1942, n. 794**  
**Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in**  
**materia civile**

**ANTE VIGENTE**

***art. 30 Non impugnabilità della ordinanza che decide***  
***l'opposizione a decreto ingiuntivo***

*L'opposizione proposta a norma dell' art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.*

*Il procedimento è regolato dall'articolo precedente.*

**Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150**

**Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009, n. 69**

**CAPO III — Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione**

**Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato**

1. **Le controversie previste dall'art. 28 della l. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile** contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per **prestazioni giudiziali** sono regolate dal **rito sommario di cognizione**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. **È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo** nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale **decide in composizione collegiale**.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio **personalmente**.

4. **L'ordinanza** che definisce il giudizio **non è appellabile**.

## **art. 702-bis, c.p.c. Forma della domanda. Costituzione delle parti**

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai nn 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma dell'art. 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

## **art. 702-ter c.p.c. Procedimento**

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis , il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. ì

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 e seguenti.



## **Art. 702-quater c.p.c.**

### **Appello**

L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

**Cass. civ., sez. II, 26-11-2010, n. 24081.**

Nel procedimento speciale disciplinato dalla l. n. 794 del 1942, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, **il rimborso forfetario delle spese generali**, ai sensi della tariffa professionale forense, **non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista**, in applicazione dei principî previsti dagli art. 99 e 112 c.p.c.

**Cass. civ., sez. un., 22-02-2010, n. 4071.**

Nel caso in cui sia stato emesso **decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato**, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, **al giudizio di opposizione si applica l'art. 30 stessa l.** [ora l'art. 14 d.lgs. 150/2011], ma, **per quanto non previsto** da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all'art. 653 c.p.c.

## **Cass. civ., sez. II, 15-03-2010, n. 6225**

In tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi **natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione** ex art. 111, 7 comma, cost., **salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo** (ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l'appello); peraltro, nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 24, 2 comma, cost., avuto riguardo al fatto che la corte costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 28, 29 e 30 citata l. n. 794 del 1942, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata **razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell'ambito della materia della liquidazione**, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il valido esercizio di tale diritto attraverso l'esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.

## **Cass. civ., sez. un., 11-01-2011, n. 390**

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il **regime impugnatorio del provvedimento** - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 ([ora art. 14 d.lgs. 150/2011] - che ha deciso la controversia, **assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento** (nella specie, le sezioni unite hanno cassato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 l. n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).

## **art. 633 c.p.c. Condizioni di ammissibilità**

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda **onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati**, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, **per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.**

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

## **art. 14 o.f. (r.d. 1578/1933)**

14. I Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

...

d) danno **il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato** nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti.

## **art. 636 c.p.c. Parcella delle spese e prestazioni**

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere **accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.**

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, **deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.**



**Cass. civ., sez. II, 05-01-2011, n. 236.**

In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è **obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione**, secondo quanto prescritto dall'art. 636, 1° comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse; **al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena**, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, **ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti**; ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

**Cass. civ., sez. un., 18-06-2010, n. 14699.**

La parcella dell'avvocato costituisce una **dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità**, in quanto **l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità**; pertanto, le «poste» o «voci» in essa elencate, **in mancanza di specifiche contestazioni del cliente**, non possono essere disconosciute dal giudice.

**Cass. civ., sez. III, 17-03-2006, n. 5884**

Mentre **ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo** a norma dell'art. 636 c.p.c. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni **può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere** della competente associazione professionale, tale documentazione **non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione** e impone, quindi, al **professionista, nella sua qualità di attore**, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella **contestate dal debitore**.

**Cass. civ., sez. II, 30-07-2004, n. 14556.**

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, **la parcella corredata dal parere del competente consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste**; al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo **sufficiente anche una contestazione di carattere generico** [*v. ora però il novellato art. 115 c.p.c. sull'onere di specifica contestazione, ndr*].

## **art. 637 c.p.c. Giudice competente**

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

**Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.**

Gli **avvocati** o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti **al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti** o il consiglio notarile dal quale dipendono.

**Cass. civ. [ord.], sez. III, 09-06-2011, n. 12685**

Il c.d. **foro esclusivo del consumatore**, attualmente previsto dall'art. 33, 2° comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, **prevale sul foro speciale alternativo di cui all'art. 637, 3° comma, c.p.c.**, in virtù del quale gli avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti; ne consegue che, **qualora il cliente dell'avvocato sia qualificabile come consumatore** (essendo una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), **il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di emissione del decreto ingiuntivo è quello di residenza di quest'ultimo.**

**T. Monza, 19-07-2007**

A seguito dell'introduzione del codice del consumo, **la competenza per i crediti professionali dell'avvocato spetta soltanto al giudice del luogo di residenza o domicilio del cliente-consumatore, trattandosi di un foro esclusivo** (nella specie, il cliente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dall'avvocato al giudice del luogo ove aveva sede il proprio consiglio dell'ordine).

## **Art. 2751-bis c.c.**

1. Hanno **privilegio generale sui mobili** i crediti riguardanti:

...

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli **ultimi due anni di prestazione**.

...

**Cass. civ., sez. I, 22-10-2009, n. 22439**

**Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento.**

**Cass. civ., sez. III, 19-12-2008, n. 29880.**

In caso di **successione di tariffe professionali forensi**, gli **onorari** di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata **condotta a termine**, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale.

**Cass. civ., sez. I, 13-05-2011, n. 10658.**

In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, **mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine**, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, **per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento**, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.

## **Art. 9 d.l. 1/2012 TESTO PRIMA DELLA CONVERSIONE**

### **Disposizioni sulle professioni regolamentate**

- 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.**
- 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.**
- 3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.**



*Art. 9 d.l. 1/2012 TESTO PRIMA DELLA CONVERSIONE  
Disposizioni sulle professioni regolamentate*

*4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.*

*5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.*

...

### **Trib. Milano, 03/02/2012**

L'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012, n. 1, ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate con il sistema ordinistico. E' previsto, contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente. Orbene, **in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta**, è necessario individuare, nelle more, criteri omogenei di liquidazione. Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare **provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati.**

### **Trib. Roma Sez. XI, 13/03/2012**

In materia di spese processuali, l'intervenuta abrogazione delle tariffe forensi, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, **nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro vigilante competente, debba applicare l'art. 2233 del codice civile, facendo riferimento a criteri equitativi** che tengano conto dell'attività in concreto svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto.

### **Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012**

L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, debba **applicare l'art. 2225 c.c.** In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli **standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp.att.c.p.c.** Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, **svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di giustizia nel processo**, aspetto che impone di rispettare la professione dell'avvocato **non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.**

### **Trib. Fermo, 20/02/2012**

L'abrogazione delle tariffe forensi ex art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso dell'avvocato, deve applicare **l'art. 2225 c.c.** il quale fa riferimento, per qualificazione del compenso medesimo, agli **standards liquidativi in precedenza applicati ed alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante nota spese** di cui all'art. 75 disp.att.c.p.c..

## **Trib. Urbino, 06/02/2012**

L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, possa fare riferimento **all'art. 2233 c.c.** che, però, non è utilizzato in via diretta ma solo quale parametro di riferimento nell'operazione di liquidazione ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e ss.. Ne consegue che, **salvo che agli atti del processo non risulti un diverso accordo tra il cliente (parte non soccombente) e proprio difensore**, il giudice, **almeno per le attività difensive compiute fino alla data di entrata in vigore dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, potrà continuare a far riferimento alle tabelle allegate al D.M. n. 127/2004** quale criterio di stima del costo presumibile della difesa tecnica. E' facile presumere, infatti, che in assenza di un diverso accordo (o della relativa prova) e per il tempo in cui erano in vigore le c.d. tariffe forensi, detto costo sia prossimo a quello calcolato secondo le tabelle allegate al D.M. n. 127/2004.

## **Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012**

### **Disposizioni sulle professioni regolamentate**

*(testo dopo la legge di conversione, entrata in vigore dal 25 marzo 2012  
L'abrogazione delle tariffe, prevista già dal testo originario del d.l., prende  
effetto dal 24 gennaio 2012)*

- 1. Sono abrogate le tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
- Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, **nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista** è determinato con riferimento a **parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni** successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ...*Omissis*
- Le tariffe vigenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto **continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali** di cui al comma 2 **e, comunque, non oltre il centovesimo giorno** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012**  
**Disposizioni sulle professioni regolamentate**

4. Il compenso per le prestazioni professionali è **pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale**. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare **i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale**. In ogni caso **la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e **va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi**. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. **Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.**

*(Omissis)*

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **art. 40, cod. deont. forense**

### **Obbligo di informazione**

L'avvocato è **tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico** delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito **sullo svolgimento del mandato** affidatogli, **quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.**

I) **Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.**

II) È obbligo dell'avvocato **comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli** relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III) Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

# **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA A CARICO DELLA CONTROPARTE**

## **1) IN VIA TRANSITORIA**

**Sino a fine luglio 2012**

**Tariffe forense ex D.M. 127/2004**

## **2) DA FINE LUGLIO 2012**

**- Parametri ministeriali con D.M. Giustizia**



### **art. 75 att. p.c. Nota delle spese**

Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese , indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della [tariffa] dal quale si desume ciascuna partita.

### **art. 151 att. p.c. Riunione di procedimenti**

La riunione, ai sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.

**Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.**

## **art. 152 att. p.c. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali**

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali **la parte soccombente**, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, **non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito** stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula **apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito** verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002. **Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.** A tale fine la parte ricorrente, **a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.**

## **art. 152 bis att. p.c. Liquidazione di spese processuali**

Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile **a favore delle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis** del codice di procedura civile, si applica la [**tariffa**] **vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari** di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante **iscrizione al ruolo** ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

# **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE**

## **1) CONVENZIONALE**

- **Modulare** (indicazione voci di costo per attività)
  - **Forfettario**
  - **Orario**
  - **Percentuale** (patto quota lite)
    - **Misto**
- **richiamo ai parametri ministeriali**

## **2) GIUDIZIALE**

- **parametri ministeriali**
  - **Usi**
  - **Equità**

# **STRUMENTI GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DEI COMPENSI DAL CLIENTE INADEMPIENTE**

**1) Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. con prova scritta accordo  
sul compenso**

In mancanza di accordo scritto sul compenso

**2) Decreto ingiuntivo su parcella opinata dall'Ordine Avvocati ex  
art. 636 c.p.c.**

in assenza di opinamento Ordine Avvocati

**3) Citazione ordinaria**

o

**4) Ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c.**

Per prestazioni giudiziali civili (definita la causa o estinto il mandato),  
quando la contestazione del cliente concerne solo il *quantum*

**5) Ricorso ex artt. 28 l. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c.**

## **DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**

### **Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148)

#### **Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche**

(ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come sostituito dall'art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27).

## **Art. 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138**

**5. Fermo restando l'esame di Stato** di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono **garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:**

a) **l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.** La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, **è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico**, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

## **Art. 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138**

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire **percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali**, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un **illecito disciplinare** e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

*[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;] **abrogato***

e) a tutela del cliente, il professionista è **tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**. Il professionista **deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale**. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;



### **Art. 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138**

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di **organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina**. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) **la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera**. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

**5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.**

**5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

# **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183.**

## **(Legge di stabilità 2012)**

### **Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti**

*(modificato dall'art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)*

3. È consentita la costituzione di **società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile**. Le società **cooperative di professionisti** sono costituite da un **numero di soci non inferiore a tre**.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) **l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;**

b) **l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento**. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la **maggioranza di due terzi** nelle deliberazioni o decisioni dei soci; **il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società** e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a **ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi**:

## **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183.**

### **(Legge di stabilità 2012)**

#### **Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti**

c) **criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;**

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

**d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.**

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere **l'indicazione di società tra professionisti.**

**6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.**

7. I professionisti soci sono tenuti all'**osservanza del codice deontologico del proprio ordine**, così come **la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto** concernente le attività professionali a lui affidate.

# **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183.**

## **(Legge di stabilità 2012)**

### **Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti**

**8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.**

**9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.**

**11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.**